

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2016

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unita' di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attivita' di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. (16A08062)

(GU n.268 del 16-11-2016)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i

regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 34;

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25 novembre 2015;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del programma FEAMP 2014/2020 è pari a euro 978.107.682,20;

Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;

Considerato l'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si è avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014;

Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea;

Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo al Piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui e' dimostrata una mancanza di equilibrio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un arresto definitivo dell'attivita' di pesca per le unita' da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA cosi' come indicati nella citata relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015;

Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020, al capitolo 4.6, e' riportata la tabella di calcolo dei massimali relativi al premio per l'arresto definitivo delle attivita' di pesca;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme applicative della suddetta normativa in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle unita' e definire i criteri e le modalita' per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacita' cosi' come individuati nella relazione, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca;

Decreta:

Art. 1

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo delle attivita' di pesca per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione - allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento UE n. 1380/2013 citati in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di unita' da pesca italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:

strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti);

circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e 18;

PGP - polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nel segmento $12 \leq LFT < 18$.

3. Per l'attuazione della misura di cui al presente decreto si applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio del 15 maggio 2014, nonche' le indicazioni del programma operativo.

4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali e delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione come individuati nel piano di azione allegato A della relazione annuale di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 citati in premessa assegnando le risorse di cui alla priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE) n. 508/14, complessivamente fino ad euro 62.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili da concedere con le modalita' previste al successivo comma 4 dell'art. 4.

5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di stazza da ritirare per GSA (cosi' come elencate all'allegato G) e sistema di pesca con il presente provvedimento:

tabella A1 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8% sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema a strascico/rapido risultati in overfishing, per GSA. Nella sola GSA17, nel segmento $12 < LFT < 18$ si considera anche il sistema PGP:

Parte di provvedimento in formato grafico

tabella A2 - Stima dell'impatto economico di una riduzione dell'8% sulla capacita' in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema circuizione e/o volante, risultati in overfishing:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Requisiti di ammissibilita'

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

il beneficiario non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del regolamento (UE) 966/2012;

l'unita' da pesca ha un'eta' pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986 del Consiglio e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio;

l'unita' da pesca e' iscritta nel Registro comunitario nonche' in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non e' effettivamente equilibrato rispetto alle possibilita' di pesca di cui dispone tale segmento (tabella A1 e tabella A2);

l'unita' da pesca deve aver effettuato attivita' di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda;

l'unita' da pesca deve essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca almeno con uno degli attrezzi da pesca previsti dal piano di azione cosi' come indicati all'art. 1 comma 2 del presente decreto.

Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca secondo il modello allegato A del presente decreto, deve essere presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia della domanda recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Ministero) via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - PEMAC IV ovvero, purché l'istante sia identificato ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), con posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate a mezzo fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono e fax, indirizzo mail e generalita' complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi dell'unita' da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca, numero UE, valore dei GT, valore dei Kw e anno di entrata in servizio;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.

Art. 4

Modalita' di istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG e/o delle matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della

domanda, il mancato accoglimento della domanda, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 5, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale graduatoria e' articolata in sub graduatorie con riferimento a GSA e sistemi di pesca.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 2017, seguendo l'ordine delle sub-graduatorie, provvedendo in caso di posizioni pari merito delle ultime posizioni a determinare la preferenza attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacita' di pesca individuati nelle tabella A1 e tabella A2 e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le priorita': sistema strascico/rapido e punteggio assegnato ai sensi del successivo articolo.

5. terminate le graduatorie inerenti lo strascico/rapido, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalita', con le graduatorie inerenti il sistema circuizione/volante ed infine con quelle inerenti il sistema PGP.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in quindici giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e' atto irrevocabile e il titolo e' annullato qualora il beneficiario non provveda alla demolizione dell'unita' entro i termini previsti dal successivo comma 6.

Qualora si intenda rinunciare al contributo il titolo abilitativo sara' riconsegnato se il beneficiario presentera', al Ministero, formale rinuncia al contributo, perentoriamente, entro 2 mesi dalla data di riconsegna della licenza presso l'Ufficio marittimo, trascorso tale termine il titolo verra' annullato.

6. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio.

L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Art. 5

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

- a) eta' dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986;
- b) maggior numero di kW dell'imbarcazione;
- c) maggior numero di GT dell'imbarcazione;
- d) maggior numero di giorni di pesca in mare effettuati dall'unita'

nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda secondo la tabella di cui all'allegato F del presente decreto.

Art. 6

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, in conformita' a quanto previsto dal programma operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per le unita' da pesca di eta' pari o superiori a 30 anni.

2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita dell'unita' da pesca, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia assicuratrice.

Art. 7

Modalita' di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato ad avvenuta demolizione della nave comprovata dall'acquisizione, da parte del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.

Art. 8

Cumulabilita' degli aiuti pubblici

1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 6 e' diminuito:

a) dell'intero importo riscosso per la misura di cui all'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca ai sensi di quanto previsto all'art. 25, comma 5 dello stesso regolamento (UE) n. 508/2014;

b) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

Art. 9

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorita' marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio marittimo di destinazione.

Art. 10

Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 34, comma 5 del regolamento (UE) n. 508/2014 il beneficiario del premio di arresto definitivo non puo' registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tale sostegno.

Art. 11

Ulteriori adempimenti dell'Autorita' marittima

1. L'Autorita' marittima di iscrizione dell'unita' da pesca provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto definitivo, al fine di eventuali futuri controlli da parte delle Autorita' del PO FEAMP, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 29 settembre 2016

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2647

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO A

All'Ufficio marittimo di _____
(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

E p.c. (in copia con timbro dell'Autorità marittima)

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura PEMAC IV
Via XX Settembre, 20 00187 Roma

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA – FONDO FEAMP 2014/2020

Arresto definitivo delle attività di pesca - Art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Persone fisiche:

Il/i sottoscritto/i nato/i a il residenti a in via cap n. telefono n. fax e-mail Pec codice fiscale e partita I.V.A. n. proprietario/i del M/p numero UE iscritto al numero dei RR.NN.MM.e GG. (ovvero delle Matricole) di di GT e Kw Iscritta al n. del registro delle imprese di pesca di

Persone giuridiche:

il sottoscritto nato a il residente a in via in qualità di legale rappresentante della con sede in via cap n. telefono n. fax e-mail Pec codice fiscale e partita I.V.A. n. proprietaria del M/p numero UE iscritto al numero dei RR.NN.MM. e GG. (ovvero delle Matricole) di di GT e Kw Iscritta al n. del registro delle imprese di pesca di

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. che l'unità da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione;
2. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione (dichiarare la natura dell'infrazione e la data dell'infrazione come da verbale di contestazione, la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);
3. ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero (dichiarare la natura dell'infrazione);
4. di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012.

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio da erogare mediante accredito sul C/c n. _____, intrattenuto presso la banca _____, Abi n. _____, Cab. n. _____, IBAN _____, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata unità da pesca, mediante demolizione.

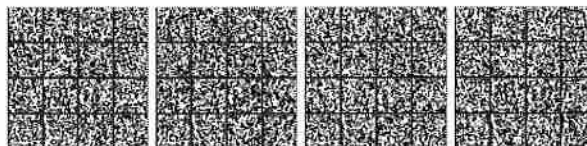
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

firma

Allegati: copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità



(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE PER L'ARRESTO DEFINITIVO DELLE ATTIVITA' DI PESCA DI CUI ALL'ART.34 DEL REG.(UE) N°508/2014

Visto il Reg. (UE) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

VISTO il decreto ministeriale n. _____ del _____;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. _____, acquisita al protocollo n. _____ del _____ per l'arresto definitivo della nave denominata _____, n. UE _____ matricola _____, da conseguirsi mediante demolizione;

VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta unità da pesca

- è iscritta presso l'Ufficio al numero _____ dei registri _____ (matricola o RR.NN.MM. e GG.);
- risulta di proprietà di _____ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva);
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE _____;
- ha una stazza di GT _____;
- ha una potenza motore di KW _____;
- è in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale del _____;
- ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 2930/1986 ed è entrata in servizio nell'anno _____;
- è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art 2 del DM _____ ivi incluso l'esercizio dell'attività di pesca in mare di giorni _____ nell'anno _____ e di giorni _____ nell'anno _____ (calcolare i giorni di attività di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda);

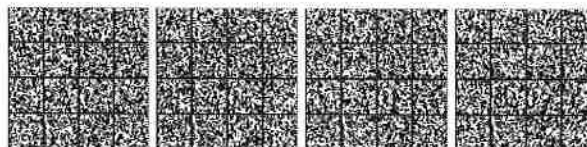
ACCERTATO che il/i suddetto/i proprietario/i

- non ha commesso infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

ovvero

nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda di cui all'allegato 1 del D.M. _____;

- ha commesso le seguenti infrazioni (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione)
- ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero.....(dichiarare la natura dell'infrazione);
- non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012.



ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti di cui all'art.2 del decreto ministeriale del _____ per l'ammissione al premio di cui all'art.34 del Reg. (UE) n°508/2014.
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami);
ovvero
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

€ _____ per _____ erogato da _____ il vincolo scade il _____;

€ _____ per _____ erogato da _____ il vincolo scade il _____;

ALTRI VINCOLI (da specificare)

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:

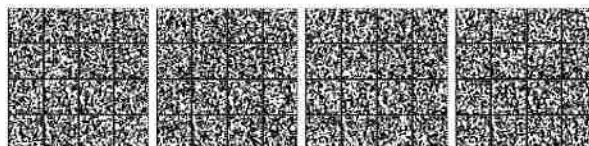
Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.

- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 150.000,00



(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave _____ iscritta al n. _____ dei registri _____ (matricola o RR.NN.MM. e GG.) di _____ n° UE _____ al premio di, arresto definitivo di euro _____ (rif. Fascicolo n. _____/AD/_____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata all/i proprietario/i della nave in data _____;

VISTO il processo verbale del _____ concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

- Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. _____ del _____ oppure autorizzazione provvisoria n. _____ del _____ della nave _____ iscritta al n. _____ UE _____ è stato restituito in data _____ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione;
- Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio, in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante demolizione, entro il _____ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca);
- Non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*); ovvero
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli*);

Vincoli per contributi pregressi:

€ _____ per _____ concesso da _____ il vincolo si estingue il _____

€ _____ per _____ concesso da _____ il vincolo si estingue il _____

Altri vincoli (da specificare): _____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:

ISTITUTO DI CREDITO _____

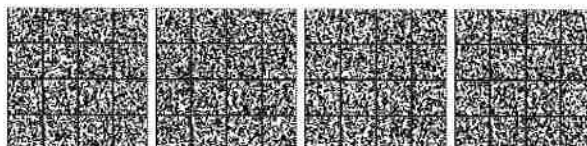
CODICE IBAN _____

Luogo e data _____

Timbro e Firma del titolare dell'Ufficio _____

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:

- titolo abilitativo (licenza di pesca oppure autorizzazione provvisoria)



ALLEGATO D

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. _____ del _____ riferimento fascicolo n. _____, di ammissione della nave _____ iscritta al n. _____ dei registri _____ (matricola o RR.NN.MM. e GG.) di _____ n° UE _____ del _____ al premio di arresto definitivo di € _____;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data _____ concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica di concessione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n. _____ del _____ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante _____ iscritto al n. _____ delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti n° UE _____ e del relativo motore matricola n. _____ aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;

VISTI i registri di questa Autorità _____ (specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);

SI ATTESTA CHE

nei registri di questo Ufficio risulta

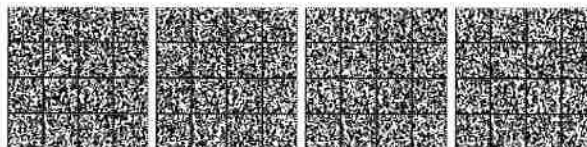
- la cancellazione della suddetta nave per demolizione a far data dal _____;

Luogo e data

Timbro e Firma del titolare dell'Ufficio

Allegare

- copia dell'estratto dei RR.NN.MM.e GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di quanto sopra attestato.
- copia del verbale di avvenuta demolizione;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 150.000,00



ALLEGATO E

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Massimale del premio di demolizione^[1] (€)

Categoria di nave per stazza	Euro
1 < 5	$(12.650 * GT) + 5.800$
5 < 10	$(11.775 * GT) + 10.175$
10 < 25	$(5.750 * GT) + 71.300$
25 < 100	$(4.830 * GT) + 94.300$
100 < 300	$(3.105 * GT) + 266.800$
300 < 500	$(2.530 * GT) + 439.300$
500 e oltre	$(1.380 * GT) + 1.014.300$

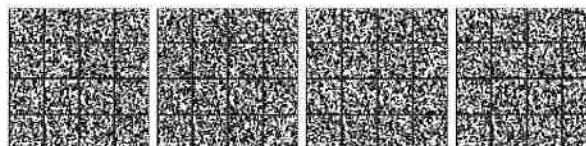
[1] Massimale per pescherecci di età compresa tra 10 e 15 anni.

Per i pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.

Per i pescherecci di 30 anni e più, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti del 22,5%.

ALLEGATO F

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=CxPs	Punteggio Complessivo
GT	0<=x<25	0	5		
	25<=x<50	0,2			
	50<=x<100	0,4			
	100<=x<250	0,6			
	250<=x<500	0,8			
	x>500	1			
Kw	0<=x<50	0	5		
	50<=x<100	0,2			
	100<=x<150	0,4			
	150<=x<250	0,6			
	250<=x<400	0,8			
	x>400	1			
età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n°2930/1986	10<=x<15	1	5		
	15<=x<29	0,5			
	x>30	0			
numero di giorni di pesca (Ng) in mare effettuati dall'unità nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	90<=x<100	0	5		
	100<=x<150	0,5			
	x>150	1			



ALLEGATO E

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Massimale del premio di demolizione[1] (€)

Categoria di nave per stazza	Euro
1 < 5	$(12.650 * GT) + 5.800$
5 < 10	$(11.775 * GT) + 10.175$
10 < 25	$(5.750 * GT) + 71.300$
25 < 100	$(4.830 * GT) + 94.300$
100 < 300	$(3.105 * GT) + 266.800$
300 < 500	$(2.530 * GT) + 439.300$
500 e oltre	$(1.380 * GT) + 1.014.300$

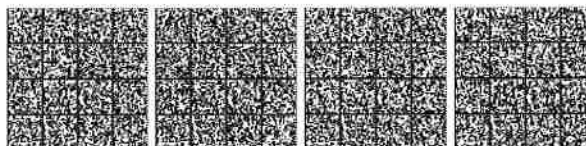
[1] Massimale per pescherecci di età compresa tra 10 e 15 anni.

Per i pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.

Per i pescherecci di 30 anni e più, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti del 22,5%.

ALLEGATO F

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=CxPs	Punteggio Complessivo
GT	0<=x<25	0	5		
	25<=x<50	0,2			
	50<=x<100	0,4			
	100<=x<250	0,6			
	250<=x<500	0,8			
	x>500	1			
Kw	0<=x<50	0	5		
	50<=x<100	0,2			
	100<=x<150	0,4			
	150<=x<250	0,6			
	250<=x<400	0,8			
	x>400	1			
età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n°2930/1986	10<=x<15	1	5		
	15<=x<29	0,5			
	x>30	0			
numero di giorni di pesca (Ng) in mare effettuati dall'unità nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	90<=x<100	0	5		
	100<=x<150	0,5			
	x>150	1			



ALLEGATO G

	Compartimenti
GSA 9 Mar Ligure, Mar Tirreno Settentrionale e Centrale	Genova
	Imperia
	La Spezia
	Savona
	Livorno
	Marina di Carrara
	Portoferrato
	Viareggio
	Civitavecchia
	Gaeta
GSA 10 Mar Tirreno CentroMeridionale	Roma
	Castellammare di Stabia
	Napoli
	Salerno
	Torre del Greco
	Gioia Tauro
	Vibo Valentia
GSA 11 Sardegna	Reggio Calabria
	Cagliari
	La Maddalena
	Olbia
	Oriстано
GSA 17 Mar Adriatico CentroSettentrionale	Porto Torres
	Monfalcone
	Trieste
	Chioggia
	Venezia
	Ravenna
	Rimini
	Ancona
	Pesaro
	San Benedetto del Tronto
	Ortona
	Pescara
	Termoli
GSA 18 Mar Adriatico Meridionale	Bari
	Brindisi
	Manfredonia
	Molfetta
GSA 19 Mar Ionio	Gallipoli
	Taranto
	Crotone
GSA 16 Sicilia Stretto (LFT>18 m)	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa
	Trapani
Sicilia (GSA 16, GSA 10 e GSA 19)	Trapani
	Augusta
	Catania
	Messina
	Siracusa
	Messina
	Milazzo
	Palermo
	Gela
	Mazara del Vallo
	Porto Empedocle
	Pozzallo
	Siracusa

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2016.

Integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di rein-
dustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

